



UILCA CAMPANIA INFORMA

a cura del Dipartimento Proselitismo e Formazione

TFR dal 2027: nessuna «stangata». La clausola di salvaguardia resta in vigore

D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 – Testo unico delle imposte sui redditi (G.U. n. 152 del 3 luglio 2026, S.O. n. 26/L) – artt. 21, 376 e 377

Ai Dirigenti Sindacali UILCA

Nelle ultime settimane si è diffusa, sulla stampa, sui social e nelle chat aziendali, la notizia di una presunta «**stangata**» **sul TFR a partire dal 1° gennaio 2027**, con l'invito, in alcuni casi, a valutare le dimissioni o l'uscita anticipata entro dicembre per non perdere un vantaggio fiscale. Molte colleghe e molti colleghi ci hanno chiesto chiarimenti, in particolare chi è vicino alla pensione o sta valutando l'accesso al Fondo di solidarietà o a un piano di esodo.

Abbiamo verificato la questione **direttamente sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale**. La conclusione è netta: **dal 2027 la tassazione del TFR non cambia**. La clausola di salvaguardia non è stata abolita, ma **trasferita nell'art. 21, comma 11, del nuovo Testo unico**.

1. Da dove nasce l'allarme

Dal 2007 l'**art. 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296** (legge finanziaria 2007) prevede una clausola di salvaguardia: nel calcolo dell'imposta sul TFR e sulle altre indennità di fine rapporto si applicano, **se più favorevoli al lavoratore**, le aliquote e gli scaglioni IRPEF vigenti al **31 dicembre 2006**, cioè prima della riforma IRPEF di quell'anno.

Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (d.lgs. n. 117/2026), che dal **1° gennaio 2027** sostituirà il TUIR del 1986, all'**art. 376, comma 1, lettera ppp)** dispone l'abrogazione, tra le altre, di quella norma. Letto isolatamente, l'elenco delle abrogazioni ha fatto pensare alla cancellazione della tutela: da qui gli articoli e le dichiarazioni sulla «stangata».

2. Che cosa dice davvero il testo in Gazzetta Ufficiale

Un testo unico **raccoglie e riordina** norme sparse in leggi diverse: per questo le vecchie disposizioni vengono formalmente abrogate nel momento in cui il loro contenuto viene trasferito nel nuovo testo. È esattamente ciò che è accaduto. L'**art. 21 («Indennità di fine rapporto e di fine servizio»), comma 11**, riproduce alla lettera la clausola:

«Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.»

Altri tre elementi del testo confermano la continuità:

- la **rubrica dell'art. 21** indica espressamente, tra le fonti da cui la norma è tratta, sia l'art. 19 del vecchio TUIR sia l'**art. 1, comma 9, della legge n. 296/2006**: la disposizione abrogata dall'art. 376 è la stessa che viene trasferita;
- il **comma 8**, sulla riduzione del prelievo per i TFR il cui diritto alla percezione sorge dal 1° aprile 2008, si chiude con la frase **«Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 11»**;
- l'**art. 376** dispone le abrogazioni **«dalla data di cui all'articolo 377»**, cioè dal 1° gennaio 2027, la **stessa data** dalla quale si applica il nuovo art. 21 (art. 377): non c'è alcun intervallo scoperto.

Anche il Governo ha confermato nei giorni scorsi che la clausola è stata spostata e non eliminata. Resta utile un chiarimento formale dell'Agenzia delle Entrate, che chiediamo sia emanato quanto prima per chiudere definitivamente la questione anche verso i sostituti d'imposta.

3. Come continuerà a essere tassato il TFR

Il resto dell'art. 21 riprende la disciplina già in vigore. In sintesi:

- il TFR resta soggetto a **tassazione separata**, con un'**aliquota media** calcolata sul cosiddetto «reddito di riferimento» (importo del TFR diviso per gli anni di servizio e moltiplicato per dodici);
- successivamente gli **uffici finanziari riliquidano** l'imposta in base all'aliquota media dei cinque anni precedenti, chiedendo la differenza o rimborsando quanto versato in più;

- le **anticipazioni** e gli acconti sono tassati con la stessa logica, salvo conguaglio alla liquidazione finale; le somme destinate alla previdenza complementare non sono considerate anticipazioni;
- restano le riduzioni dell'aliquota sull'**indennità di fine servizio** (fino a 7,5 punti), che riguardano però il pubblico impiego e non il nostro settore.

4. Quanto vale oggi la clausola

Alcuni articoli hanno sostenuto che la clausola avvantaggerebbe oggi i redditi più alti. **I conti dicono il contrario.** Il confronto non riguarda la singola aliquota, ma l'**imposta complessiva** calcolata sul reddito di riferimento con le due scale: con gli scaglioni attuali (23% fino a 28.000 euro; 33% fino a 50.000; 43% oltre – art. 11 del nuovo Testo unico) l'imposta risulta **sempre inferiore o uguale** a quella calcolata con gli scaglioni del 2006.

Reddito di riferimento	Imposta con scaglioni 2006	Imposta con scaglioni attuali
30.000 €	8.520 € (28,4%)	7.100 € (23,7%)
50.000 €	16.320 € (32,6%)	13.700 € (27,4%)
60.000 €	20.420 € (34,0%)	18.000 € (30,0%)
80.000 €	29.120 € (36,4%)	26.600 € (33,3%)

Tra parentesi l'aliquota media applicabile al TFR. Scaglioni al 31/12/2006: 23% fino a 15.000 €; 33% da 15.000 a 28.000 €; 39% da 28.000 a 55.000 €; 43% da 55.000 a 75.000 €; 45% oltre. Elaborazione UILCA Campania.

Il risparmio che le scale attuali garantiscono nelle fasce basse e intermedie (23% fino a 28.000 euro, contro il 33% applicato nel 2006 già oltre i 15.000) supera sempre il minore prelievo che nel 2006 si aveva tra 50.000 e 55.000 euro (39% contro 43%). Il risultato non cambia neppure con il secondo scaglione al 35% in vigore fino al 2025.

In altre parole, **con le regole attuali la clausola non produce effetti**, né oggi né dal 2027. È però una **garanzia importante per il futuro**: se una riforma dovesse peggiorare aliquote o scaglioni IRPEF, il TFR resterebbe comunque protetto. Proprio per questo era essenziale che fosse mantenuta, e lo è stata.

5. Che cosa significa per le colleghe e i colleghi

- **Nessuna penalizzazione fiscale sul TFR dal 2027**, né sulle quote maturate in passato né su quelle future.
- **Non c'è alcuna ragione fiscale per anticipare le dimissioni**, la cessazione del rapporto o l'adesione a un'uscita incentivata entro il 31 dicembre 2026. Decisioni di questo tipo sono irreversibili e vanno valutate solo sulla base dei requisiti pensionistici, delle condizioni economiche dell'accordo e della propria situazione personale.
- Chi ha già in corso una **procedura di uscita** (Fondo di solidarietà, esodo, pensionamento) non deve modificare le date concordate per effetto di questa notizia.
- Per qualsiasi dubbio, prima di firmare o presentare qualunque richiesta, rivolgetevi alla **RSA UILCA** o alla **Segreteria di Coordinamento** della vostra Azienda.

6. Le nostre considerazioni

Questa vicenda dimostra quanto sia facile, su un tema come il TFR, generare allarme partendo da un elenco di abrogazioni letto a metà. Il TFR è per molti di noi il risparmio di una vita lavorativa: **informazioni sbagliate possono spingere a scelte sbagliate e definitive**. Per questo la UILCA verifica sempre le fonti primarie prima di comunicare.

Cosa Possiamo chiedere alle **Aziende**:

- di **non utilizzare**, neppure indirettamente, la presunta modifica fiscale come argomento nei colloqui sulle uscite volontarie o sulle adesioni ai piani di esodo;
- di fornire, attraverso le funzioni del personale, **informazioni corrette e verificate** a chi le richiede, anche con simulazioni del netto del TFR;
- di garantire che le **procedure di liquidazione dal 2027** siano aggiornate ai riferimenti del nuovo Testo unico, senza alcuna variazione nel calcolo per i lavoratori.

Il TFR è salario differito dei lavoratori: difenderlo significa anche difenderlo dalle false notizie. Prima di decidere, informati con la UILCA.

Napoli, 16 settembre 2026

Il Dipartimento Proselitismo e Formazione
UILCA Campania
Dario Fierro